



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.31/2011 DEL 04/10/2011

**"MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE
2008, N.36 "NORME PER IL CONFERIMENTO DELLE
FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI AL
SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI", DA ULTIMO
MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO
2010, N.5"**





2.

REGIONE PUGLIA
Assessorato Sud e Federalismo
Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione
Servizio Enti Locali



§ § § § § § § §

Relazione di accompagnamento al disegno di legge di modifica degli articoli 5 e 15 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36, "Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali", da ultimo modificata dalla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5.

Nell'attuazione del complesso processo di razionalizzazione e riorganizzazione del sistema del governo locale secondo il dettato del nuovo Titolo V della Costituzione, la Regione Puglia con la legge regionale n. 36/2008 ha disciplinato i rapporti tra i diversi soggetti pubblici operanti in ambito regionale (Comuni, Province, Città Metropolitane, Comunità montane) al fine di attuare un'ottimale distribuzione delle funzioni e compiti amministrativi tra gli stessi, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza ed economicità.

Le sopravvenute disposizioni statali dirette al perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa hanno reso necessario apportare parziali modifiche alla citata legge regionale 36/2008.

In particolare, a seguito della cessazione di ogni contributo da parte dello Stato in favore delle Comunità montane, di cui alla legge n. 191 del 23.12.2009 (c.d. legge finanziaria per l'anno 2010), la Regione con legge 25 febbraio 2010, n. 5 ha disposto la soppressione delle Comunità montane e la nomina di Commissari liquidatori, incaricati di predisporre, per ciascuna Comunità, un piano per disciplinare il trasferimento di compiti e funzioni in favore dei Comuni associati, ovvero, in caso di mancata costituzione di forme associative intercomunali, in favore delle Province territorialmente competenti.

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle funzioni commissariali, si è attribuito in favore delle liquidatele un contributo finanziario straordinario attraverso l'istituzione di un apposito capitolo di spesa a carico del bilancio regionale, nell'ambito della U.P.B. 08.02.01, per far fronte alle inderogabili esigenze di funzionamento, in particolare alla corresponsione delle retribuzioni in favore del personale dipendente delle Comunità soppresse, nelle more del loro trasferimento nei ruoli degli Enti destinatari delle funzioni e dei compiti a seguito dell'approvazione dei piani di successione.

Proprio l'esame delle proposte relative ai predetti piani di successione, le quali attestano da parte dei Comuni appartenenti alle Comunità montane soppresse, sebbene destinatari delle risorse erariali ai sensi dell'art. 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il diniego alla costituzione di forme associative, unitamente alla ferma resistenza delle Province a un eventuale subentro nelle funzioni, ha evidenziato l'esigenza di intervenire ancora una volta sull'attuale quadro normativo di cui alla citata legge n. 36/2008, anche al fine di sollevare il personale dipendente delle soppresse Comunità montane dalla situazione di incertezza in cui versa oramai da quasi due anni, nonché di salvaguardare il patrimonio mobiliare e immobiliare di non insignificante valore economico, storico-artistico e sociale, che sarebbe altrimenti destinato, a causa della mancanza di risorse, all'incuria, all'abbandono e al conseguente degrado.

La presente proposta di legge vuole richiamarsi alla originaria ratio costitutiva della Comunità



montana quale ente sovra comunale dedito a sopperire alle difficoltà dei piccoli comuni montani sancendo che sia proprio un organismo sovra comunale a dover concorrere alla salvaguardia e valorizzazione delle zone montane secondo il disposto dell'art. 44 della Costituzione.



Non può, peraltro, non prendersi atto della nuova attribuzione delle risorse statali, sicché, anche in conformità al principio giuridico della corrispondenza tra funzioni esercitate ed entrate riconosciute, è stata obbligata la scelta di allocare le funzioni a livello comunale.

Sulla base della presente proposta di legge, nelle more della individuazione definitiva delle funzioni fondamentali di Comuni e Province in attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione e dell'articolo 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i Comuni appartenenti alle soppresse Comunità montane dovranno obbligatoriamente stipulare una convenzione per la attuazione e gestione in forma associata degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e/o da disposizioni normative statali e regionali.

E' data facoltà agli stessi Comuni di costituirsi su base volontaria in Unioni, le quali potranno assolvere anche alle funzioni e ai compiti in materia di ambiente, agricoltura e sviluppo economico, già svolti su delega della Regione dalle Comunità montane soppresse, i quali diversamente ritorneranno, a seguito della soppressione, in capo all'Ente delegante.

Si vuole incentivare la forma associativa dell'Unione di Comuni, non soltanto con la previsione del predetto ampliamento delle competenze e funzioni, ma anche mediante l'attribuzione "pro quota" delle risorse del Fondo regionale della Montagna, alimentato dai fondi della legge n. 93/81 e della legge n. 97/1994.

Nella presente proposta legislativa si introducono altresì modifiche alla gestione liquidatoria che, per esigenze di coordinamento nell'impiego delle risorse e uniformità procedurale, viene affidata a un Commissario unico per tutte le sei Comunità regionali soppresse, il quale, oltre ad attendere alla formulazione di proposte per la successione degli Enti subentranti, provvede alla definizione di tutti i residui rapporti attivi e passivi degli Enti soppresi.

Nella conclusiva disposizione si prevede di far fronte agli oneri finanziari derivanti mediante i fondi di cui alla legge n. 93/81 e alla legge n. 97/1994, attualmente collocati nel bilancio regionale nell'UPB 1.1.7. i cui correlati capitoli di entrata e di spesa sono da trasferirsi nell'ambito della UPB 8.2.1. del Servizio Enti Locali, nonché mediante la istituzione di un nuovo capitolo denominato: "Incentivi finalizzati all'unione tra Comuni appartenenti alle Comunità montane soppresse", alla cui dotazione si provvederà con legge di bilancio. Infine, per esigenze di coerenza con il dettato normativo, si attribuisce al capitolo di spesa n.1730 la nuova declaratoria "Spese finalizzate alle attività di liquidazione delle Comunità montane".

Il presente d.d.l. non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della L.R. 16 novembre 2001, n. 28.


Entrando nel merito delle ulteriori modifiche apportate agli articoli 5 e 15 della L.R. 36/2008 si evidenziano sinteticamente i seguenti più significativi contenuti.

L'art.15 bis - stabilisce gli stanziamenti che alimentano il Fondo regionale per la montagna nonché la fissazione dei criteri di ripartizione dello stesso Fondo, finalizzato principalmente ad incentivare l'Unione dei Comuni e in parte residuale alla gestione commissariale per la liquidazione.

L'art.15 ter - stabilisce la nomina di un Commissario unico in sostituzione dei sei Commissari liquidatori già nominati per ogni singola Comunità montana soppressa nonché la nomina di una struttura per il monitoraggio e il controllo delle attività commissariali e di un collegio di revisori contabili, organismi che, ai fini di un abbattimento dei costi, saranno composti ciascuno da tre dirigenti della Regione Puglia.

L'art.15 quater - disciplina le funzioni del Commissario liquidatore nonché l'esercizio dei poteri allo stesso attribuiti per lo svolgimento delle attività finalizzate alla liquidazione ed estinzione totale degli Enti soppresi.





L'art.15 quinquies – stabilisce i termini e la disciplina per addivenire alla forma associativa intercomunale, a tal fine si è predisposto un disciplinare tipo per la stipula della convenzione, così come contemplato dall'art.30 del T.U.E.L. e si è previsto il potere sostitutivo del Commissario; inoltre si fissa il termine assegnato ai Comuni per costituirsi in Unione per l'esercizio di tutte o alcune delle funzioni, disciplinando altresì il procedimento di approvazione della proposta di successione.

L'art.15 sexies – stabilisce le procedure di liquidazione delle Comunità montane soppresse, successivamente all'insediamento del Commissario liquidatore unico, la consegna da effettuarsi da parte dei sei Commissari liquidatori uscenti di tutte le attività svolte e da svolgere, del patrimonio e di qualsiasi inventario redatto nella fase di liquidazione. Stabilisce i poteri di gestione per eventuali transazioni, alienazioni, protocolli di intesa con gli enti locali ed infine la risoluzione di tutti i contenziosi pendenti. Infine disciplina l'attivazione delle procedure per la gestione del personale attraverso l'applicazione di norme di legge regionale e nazionale.

L'art.15 septies – disciplina la procedura di ricollocazione del personale delle Comunità montane soppresse; a tal proposito si stabilisce il passaggio nei ruoli regionali di tutte le unità in servizio che svolgono attività relative all'esercizio di funzioni regionali già delegate, mentre il restante personale è trasferito ai Comuni e alle Unioni di Comuni ove istituite. Solo in caso di rifiuto a tutte le ipotesi di ricollocazione è prevista l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 33 e 34 del D.lgs. n. 165/2001.

L'art.15 octies – prevede l'istituzione di un fondo unico per la liquidazione delle Comunità montane soppresse al fine di concentrare tutte le entrate derivanti dall'alienazione dei beni mobili ed immobili, canoni per locazioni ed eventuali risorse provenienti dallo Stato e dalla Regione. Tale fondo si rende necessario al fine di assicurare il pagamento delle spese di ordinaria amministrazione e di funzionamento della struttura liquidatoria, in particolare la corresponsione delle retribuzioni al personale.

L'art.15 nonies – disciplina la cessazione del mandato commissariale e le attività successive, prevede inoltre che i beni e attività residui alla data di estinzione delle Comunità montane transitano nel patrimonio della Regione Puglia.

L'art.15 decies – e' la norma finanziaria che consentirà al Servizio Enti Locali di operare ed intervenire finanziariamente sulle attività di gestione del Commissario liquidatore. A tal proposito si prevede di trasferire dalla competenza della U.P.B. del Servizio Risorse Agricole a quella del Servizio Enti Locali il capitolo di spesa n. "121090" inerente l'utilizzazione delle risorse del fondo nazionale per la montagna di cui alla L. 97/1994. E' prevista altresì l'istituzione di un nuovo capitolo di uscita a valere sulla U.P.B. dello stesso Servizio Enti Locali, finalizzato ad incentivare la costituzione di Unioni tra i Comuni appartenenti alle Comunità montane soppresse. Infine è stata modificata la declaratoria del capitolo di spesa n. 1730 per assicurare le spese finalizzate alle attività di liquidazione delle Comunità montane soppresse.

**L'Assessore Sud e Federalismo
prof.ssa avv. Marija DENTAMARO**





Proposta di disegno di legge

Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2008 n. 36 "Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali", da ultimo modificata dalla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5.

Art. 1

(Modifiche all'art. 5 della l.r. 19 dicembre 2008, n. 36)

L'art. 5 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5, è sostituito dal seguente:

Art. 5

(Riordino delle funzioni delle comunità montane)

1. Le Comunità montane della Regione Puglia previste dalla legge regionale 4 novembre 2004, n. 20 e successive modifiche e integrazioni, sono soppresse.
2. I Comuni appartenenti alle Comunità montane soppresse concorrono alla salvaguardia e valorizzazione delle zone montane in attuazione dell'art. 44 della Costituzione stipulando apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 30, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea, dalle leggi dello Stato e della Regione.
3. A seguito della soppressione, nelle more della definitiva individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni e delle Province, le funzioni e i compiti amministrativi in materia di agricoltura di cui alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 16 e le funzioni e i compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale, di cui alla legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24, già delegati alle Comunità montane soppresse, sono esercitati direttamente dalla Regione, salvo conferimento degli stessi alle Unioni di Comuni di cui al successivo comma 5.
4. Le funzioni e i compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi di cui alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 18, già delegati alle Comunità montane soppresse, sono esercitati dalla Regione per il tramite delle competenti Agenzie regionali, fatta salva la delega degli stessi alle Unioni di Comuni di cui al successivo comma 5.
5. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, le funzioni e i compiti amministrativi già svolti dalle Comunità montane soppresse di cui ai precedenti commi, possono essere esercitati dai Comuni già appartenenti alle stesse, costituiti in Unione, secondo le previsioni e con le modalità di cui all'articolo 32 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. La dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni e compiti di cui ai precedenti commi 2 e 5, coincide con l'ambito territoriale delle Comunità montane soppresse, in conformità ai principi di economicità, efficienza e riduzione delle spese.





7. Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, costituiscono fonti di finanziamento per le attività dei Comuni di cui al comma 2, le risorse finanziarie trasferite dallo Stato ai sensi dell'art. 2, comma 187 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché i fondi previsti dall'Unione europea, dallo Stato e dalla Regione destinati al finanziamento e cofinanziamento di progetti d'interventi.

8. Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, per l'esercizio delle funzioni individuate ai precedenti commi, da parte delle Unioni dei Comuni appartenenti alle Comunità montane soppresse, costituiscono fonti di finanziamento le risorse di cui al precedente comma 7 e il fondo regionale per la montagna di cui al successivo art. 15 bis.

Art. 2

(Integrazioni alla l.r. 19 dicembre 2008, n. 36)

All'art. 15 della legge regionale 19 dicembre 2008 n. 36, come modificato dall'art. 8 della legge regionale 25 febbraio 2010 n. 5, sono aggiunti i seguenti:

Art. 15 bis

(Fondo regionale per la montagna)

1. Il Fondo regionale per la montagna è alimentato da:

- a) i fondi di cui all'articolo 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93 e ss. mm. e ii.;
- b) i fondi di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
- c) ulteriori risorse assegnate dallo Stato o dalla Regione.

2. Il Fondo regionale per la montagna è ripartito tra le costituite Unioni di Comuni di cui all'articolo 5 e il Commissario liquidatore di cui al successivo art. 15 ter, secondo i seguenti criteri:

- a) una quota del 20% per cento in parti uguali fra tutte le Unioni costituite per spese di impianto e funzionamento; la quota è ridotta al 10% nella ipotesi di costituzione di una sola Unione;
- b) una quota proporzionale al numero dei dipendenti assunti in mobilità dalle costituite Unioni di comuni, fino alla concorrenza dei relativi oneri in favore delle stesse.

3. Le risorse residue del Fondo di cui al precedente comma 1. sono attribuite al Commissario sino al completamento delle operazioni della gestione liquidatoria.

Art. 15 ter

(Nomina del Commissario Liquidatore)

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale che ne definisce compiti e poteri, è nominato un Commissario liquidatore, incaricato delle attività di liquidazione delle Comunità montane soppresse. Il Presidente della Giunta regionale effettua la scelta del Commissario, fondata su rapporto fiduciario.

2. Entro lo stesso termine, il Presidente della Giunta regionale nomina con decreto una struttura formata dai dirigenti dei Servizi Enti Locali, Demanio e Patrimonio, Personale e





Organizzazione e Affari Generali della Regione, con compiti di monitoraggio e di controllo delle attività commissariali.

- 3. Il Commissario, per lo svolgimento dell'incarico, si avvale del personale delle Comunità montane soppresse, delle sedi, delle strumentazioni e degli arredi, ove necessari per lo svolgimento delle attività.**
- 4. Al fine dell'abbattimento dei costi, con l'insediamento del Commissario i revisori dei conti nominati presso le Comunità montane soppresse cessano dal loro incarico, che viene svolto da un collegio composto da tre dirigenti della Regione, che siano anche revisori contabili, cui compete un compenso pari alla metà delle tariffe professionali, da devolversi al fondo della dirigenza.**

Art. 15 quater
(Funzioni del Commissario)

- 1. Il Commissario liquidatore esercita ogni potere di governo finalizzato al trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie correlate, agli enti destinatari di cui al precedente art. 5, nonché alle operazioni di messa in liquidazione delle soppresse Comunità montane, assumendo con proprio decreto ogni necessaria determinazione. A tal fine predispone un apposito bilancio autorizzatorio di liquidazione da sottoporre alla approvazione della struttura regionale di cui al precedente art. 15 ter, comma 2.**
- 2. Il Commissario subentra nella titolarità delle situazioni giuridiche attive e passive delle soppresse Comunità montane e provvede altresì alla ordinaria amministrazione.**
- 3. Il Commissario provvede alla ricognizione complessiva delle attività, delle passività, della situazione patrimoniale e finanziaria, delle funzioni e dei servizi effettivamente svolti, delle risorse umane, finanziarie e strumentali e dello stato dei contenziosi delle Comunità montane soppresse.**
- 4. Gli atti e l'attività del Commissario sono direttamente imputati alla gestione commissariale delle soppresse Comunità montane. Tutti gli atti formalmente adottati dal Commissario sono trasmessi, ai fini della relativa attività, alla struttura regionale di cui al precedente art. 15 ter, comma 2.**
- 5. Il Commissario non può delegare ad altro soggetto le funzioni e i poteri attribuitigli dalla presente legge e dal decreto di nomina.**
- 6. Ogni tipo di responsabilità per fatti inerenti alla gestione delle Comunità montane posti in essere in epoca anteriore all'insediamento del Commissario, resta a carico esclusivamente degli amministratori e/o precedenti organi liquidatori delle stesse comunità.**

Art. 15 quinquies
(Forme associative intercomunali)

- 1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni appartenenti alle Comunità montane soppresse stipulano la convenzione di cui al precedente art. 5, comma 2 in conformità al disciplinare - tipo approvato con apposito decreto dal Presidente della Giunta regionale nel termine di giorni 15 anch'essi decorrenti dalla entrata in vigore della presente legge.**
- 2. Entro il medesimo termine, gli stessi Comuni possono costituire l'Unione per l'esercizio di tutte o di alcune delle funzioni delle Comunità montane soppresse. A tal fine, i Comuni, d'intesa**





tra loro, approvano l'atto costitutivo e lo statuto che trasmettono alla gestione commissariale; in tal caso, il Commissario formula una specifica proposta che preveda la successione.

3. Nei successivi 30 giorni dal ricevimento dell'atto di costituzione dell'Unione, il Commissario predispose, d'intesa con gli enti interessati, il piano di successione di cui al comma precedente e lo trasmette alla Cabina di regia di cui all'art. 8 della presente legge, che si esprime nei successivi 15 giorni.

4. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, il Commissario trasmette la proposta di piano, unitamente alle eventuali osservazioni della Cabina di regia, al Presidente della Giunta regionale il quale, se approva la proposta, con proprio decreto adotta il piano entro i successivi 30 giorni. Con il medesimo decreto trasferisce le funzioni, il patrimonio, le risorse umane e finanziarie e i rapporti giuridici correlati all'Unione costituita dai Comuni già facenti parte della Comunità montana soppressa, di cui dichiara l'estinzione.

5. Qualora i Comuni non stipulino la convenzione con le modalità e nel termine stabiliti al comma 2, il Commissario, previa diffida, provvede in via sostitutiva.

Art. 15 sexies

(Procedure di liquidazione delle comunità montane soppresse)

1. I Commissari nominati con i decreti del Presidente della Giunta Regionale nn. 221, 222, 223, 224 225 e 226, tutti dell'8 marzo 2010, consegnano, all'atto dell'insediamento del Commissario liquidatore, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti nonché i libri contabili e gli altri documenti delle singole Comunità montane soppresse, unitamente al conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio o all'ultima relazione economica e finanziaria approvati.

2. Entro 90 giorni dalla presa in consegna del patrimonio, il Commissario forma un elenco dei crediti, con annotazione degli eventuali diritti di prelazione, nonché l'elenco delle domande di rivendicazione o restituzione.

3. Il Commissario provvede, altresì, al trasferimento o all'estinzione dei mutui delle soppresse Comunità montane. Avvia procedure nei confronti degli enti mutuanti per la novazione soggettiva dei mutui con oneri a totale carico dello Stato contratti dalle Comunità montane soppresse a favore di enti locali singoli o associati.

4. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 2, il Commissario redige un inventario dei beni mobili e immobili delle Comunità soppresse. L'inventario deve indicare, per ciascun bene, l'esistenza di eventuali vincoli di destinazione d'uso o di qualsiasi altra natura, derivanti da disposizioni di legge o amministrative, anche comunitarie o, comunque, dalla percezione di contributi pubblici, nonché la durata degli stessi. I vincoli seguono la successione a qualsiasi titolo dei beni su cui insistono e devono formalmente essere comunicati al successore. La successione dei beni gravati da vincolo di destinazione d'uso, derivanti dalla percezione di contributi pubblici, deve avvenire nei confronti di un successore avente i medesimi requisiti di ammissibilità al finanziamento.

5. Il Commissario nell'espletamento delle operazioni di liquidazione tiene conto delle proposte di successione di cui al precedente art. 15 *quinquies*, approvate o in itinere. Può compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni, protocolli d'intesa con enti locali e altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 15 *septies*, comma 9; può altresì procedere all'alienazione dei beni patrimoniali delle Comunità montane soppresse, secondo e in conformità alle disposizioni





di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27. Il corrispettivo ricavato dalle alienazioni dei beni confluisce nel Fondo di cui all'art. 15 *octies*.

6. Per i contenziosi nei quali siano coinvolte le Comunità montane soppresse, il Commissario può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura regionale alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono gli uffici regionali.

7. Il Commissario provvede alla gestione del personale in servizio delle soppresse Comunità montane anche attraverso l'attivazione delle procedure di mobilità presso altra amministrazione, nonché dell'esonero ai sensi dell'art. 72 del decreto legge n. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero della risoluzione consensuale del contratto per il personale dirigente.

8. Alla chiusura delle procedure di liquidazione, il Commissario approva il bilancio finale di liquidazione, che trasmette alla Regione per le conseguenti determinazioni.

9. Le spese afferenti alla gestione commissariale, ivi compresi la retribuzione e i rimborsi del Commissario, nonché le spese relative al personale di cui al comma 3 dell'art. 15 ter, sono a carico della liquidazione che vi fa fronte con le risorse del Fondo unico di cui al successivo art. 15 *octies*. A tal fine il commissario deve provvedere alla definizione di un piano delle risorse disponibili.

Art. 15 septies

(Personale delle comunità montane soppresse)


1. Il Commissario provvede, sulla base degli atti e documenti ricevuti all'atto dell'insediamento, a definire i contingenti di personale delle Comunità montane soppresse con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il successivo trasferimento ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 agli enti interessati in relazione alle funzioni ed ai compiti individuati dall'art. 5 della presente legge.

2. Nell'ipotesi di trasferimento di personale ai singoli Comuni per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 5, comma 2 della presente legge, i Comuni già appartenenti all'ambito territoriale della soppressa Comunità montana sono solidalmente obbligati a sostenerne le relative spese, all'uopo destinando prioritariamente le risorse loro attribuite ai sensi dell'art. 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

3. Il Commissario può stipulare appositi protocolli di intesa con enti locali e altre pubbliche amministrazioni che prevedano in favore di tali enti e amministrazioni il passaggio diretto di personale, previo consenso dei dipendenti interessati, ed il trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, di beni mobili e immobili delle soppresse Comunità montane non strumentali all'esercizio delle funzioni da trasferire.

4. E' fatta comunque salva la possibilità per il personale dipendente delle Comunità montane soppresse di avvalersi del passaggio diretto ad altra amministrazione ai sensi dell'art. 30 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per tutto l'anno 2011 il Commissario, nei limiti delle risorse disponibili, può avvalersi dell'esonero del personale dipendente ai sensi della l.r. 7 ottobre 2009 n. 17 e ss. mm. ed ii., con proprio provvedimento che stabilisca modi e termini di presentazione delle domande, ovvero della risoluzione consensuale del contratto per il personale dirigente.

5. Nei confronti del personale a tempo indeterminato che rifiuti gli esiti delle procedure di ricollocazione ai sensi dei commi precedenti trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 33 e 34 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. e ii.





Art. 15 octies

(Fondo Unico per la liquidazione delle comunità montane soppresse)

1. Nell'ambito della gestione commissariale è istituito il Fondo unico per la liquidazione delle Comunità montane soppresse, in cui confluiscono le risorse introitate con le operazioni di liquidazione:

- a) il corrispettivo dell'alienazione dei beni mobili e immobili delle Comunità montane soppresse;
- b) canoni per locazioni di immobili e in generale per diritti reali di godimento in favore di terzi;
- c) eventuali risorse erogate dallo Stato e/o dalla Regione a qualsiasi titolo nel rispetto di eventuali vincoli di destinazione.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato alle spese di ordinaria amministrazione e di funzionamento della struttura liquidatoria, nonché allo svolgimento di tutti i compiti connessi alle funzioni commissariali.

Art. 15 nonies

(Cessazione del mandato commissariale)

1. Il Commissario, se non revocato nel corso del mandato per inadempienze o irregolarità o per il venir meno del rapporto fiduciario, cessa dalla sua carica alla data di estinzione delle Comunità montane soppresse, dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Entro trenta giorni dal termine del suo mandato, il Commissario presenta alla Giunta regionale una dettagliata relazione sull'attività svolta, sui risultati conseguiti e sulle spese sostenute.

3. I beni e le attività residui alla data di estinzione delle Comunità montane transitano nel patrimonio della Regione Puglia.

Art. 15 decies

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri rivenienti dal trasferimento del personale di cui all'art. 5, commi 3 e 4, stimati in € 500.000,00 a partire dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse allocate sulla U.P.B. 8.2.1 ed in particolare sul capitolo di spesa n. 1730.

2. Il capitolo di spesa n. 121090 di cui alla U.P.B. 1.1.7 è trasferito alla U.P.B. 8.2.1 - risorse vincolate.

4. Nella parte spesa del bilancio regionale autonomo - alla U.P.B. 8.2.1 - la declaratoria del capitolo di spesa n. 1730 è così modificata *"Spese finalizzate alle attività di liquidazione delle Comunità Montane"*.

5. E' istituito, nella parte spesa del bilancio regionale autonomo - alla U.P.B. 8.2.1., il capitolo di spesa denominato Cap. _____: *"Incentivi finalizzati all'Unione tra Comuni appartenenti alle Comunità montane soppresse"* (art. 15 bis della L.R. _____). Alla dotazione finanziaria si provvederà con le leggi di bilancio annuali e pluriennali, nei limiti degli stanziamenti ivi previsti.





11.11

REGIONE PUGLIA

Area Organizzazione e Riforma Amministrazione
Servizio Enti Locali

REFERTO TECNICO
(Art.34, L.R. 28/2001)

OGGETTO: S.D.L. "Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36" - Cod. Cifra EEL/SDL/2011/00006

Spesa prevista e fonti di finanziamento per l'anno 2011 :

Capitolo/i di spesa:

- C.N.I. _____ della U.P.B. 08.02.01: "Incentivi finalizzati all'unione tra Comuni appartenenti alle Comunità Montane soppresse".
- cap. 121090: "Trasferimento agli Enti interessati del fondo nazionale della montagna L.97/94." (trasferimento dalla U.P.B. 01.01.07 del Servizio Risorse Agricole alla U.P.B. 08.02.01)
- cap. 1730 della U.P.B. 08.02.01: "Spese finalizzate alle attività di liquidazione delle Comunità Montane" (Nuova declaratoria).

Spesa riferita al presente bilancio: € ZERO.

Spesa riferita ai bilanci futuri: nei limiti degli stanziamenti previsti nelle rispettive leggi di bilancio annuale e pluriennale.

Alla copertura degli oneri rivenienti dal trasferimento del personale di cui all'art.5, commi 3 e 4, stimati in €.500.000,00 a partire dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse allocate sulla U.P.B. 08.02.01 ed in particolare sul capitolo di spesa n.1730.

Si dichiara che le disposizioni recate dalla proposta di legge in oggetto sono conformi alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, _____

Il Dirigente del Servizio
Sebastiano SCIANNI

PARERE DEL SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

(Art.34, L.R.28/2001 e Art.8, Regolamento DPGR n.395/94)

Nulla osta in ordine a quanto sopra rappresentato _____

Parere negativo _____

Bari, 23/09/2011

Il Dirigente del Servizio

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
- Dott. Angelosante ALBANESE -



11